

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 941-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ROSATI)

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sulla procedura applicabile alla fissazione delle tariffe dei servizi aerei regolari intra-europei, con allegato, adottato a Parigi il 16 giugno 1987

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro dei Trasporti
e col Ministro delle Partecipazioni Statali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo principale dell'Accordo, di cui si propone la ratifica, è di mettere in moto un processo di deregolamentazione, per quanto concerne una limitata facoltà di autodeterminazione delle tariffe da parte dei vettori aeronautici senza interventi governativi.

Le finalità dell'Accordo, concluso nell'ambito della CEAC (Commissione europea dell'aviazione civile), possono essere individuate nell'aggiornamento dell'Accordo tariffario del 1967, comunemente definito «clausola tariffaria *standard*», poichè costituisce lo *standard*, pur se non imperativo, degli accordi in materia.

I nuovi termini sostituiscono quelli già esistenti negli accordi aerei bilaterali, ove questi non dovessero essere in armonia con la nuova normativa. Alle parti contraenti si fa carico di non introdurre negli accordi bilaterali clausole più restrittive di quelle contenute nell'Accordo *standard*, onde non vanificarne i significati (articolo 1).

L'articolo 2 contiene la definizione del termine «tariffa» (prezzo dovuto per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci) e specifica le fattispecie considerate legittime, collaterali al puro fatto fisico del «trasporto», quali le commissioni agenziali e i benefici addizionali forniti ai passeggeri. Imponendo l'inclusione nella voce «tariffe» anche di tali eventuali benefici, si sottopongono questi al regime di approvazione governativa con conseguente possibilità di garantire una situazione *standard* per i prodotti offerti dai vettori delle due Parti. Per la prima volta in Europa si introduce il concetto di flessibilità tariffaria (già da tempo varato nella tariffazione tra Europa e USA), in virtù del quale i vettori sono liberi di variare la tariffa nell'ambito di una predeterminata forcella rispetto al livello tariffario puntuale approvato dai Governi. La tariffa di riferimento è per definizione quella di classe economica normale e, per i vari tipi di tariffe, viene anche stabilito l'ambito di percentuale massima e

minima entro il quale è consentito che le stesse possano oscillare. Tale ambito va individuato tra il 90 per cento e il 65 per cento della tariffa di riferimento per le tariffe scontate e tra il 65 per cento e il 45 per cento per le tariffe profondamente scontate (cfr. annesso dell'Accordo).

I criteri cui si deve avere riguardo nel determinare le tariffe consentono agli Stati interessati di poter praticare ciascuno la politica ritenuta più opportuna.

L'articolo 4 fissa i termini per la presentazione delle tariffe all'approvazione dei Governi, mentre il successivo articolo 5 sancisce che le tariffe, ove non espressamente approvate o disapprovate dai Governi entro trenta giorni dalla data in cui sono state richieste, sono da considerarsi approvate.

Le tariffe che rientrano nella zona di flessibilità vengono approvate automaticamente con la facoltà alle Parti di notificare al vettore richiedente, entro quattordici giorni dalla data della richiesta, eventuali discrepanze riscontrate rispetto allo schema delle zone di flessibilità medesime.

Il diritto di proporre tariffe è riconosciuto solo ai vettori dei due paesi interessati. Vettori dei paesi terzi comunque autorizzati ad operare sulle rotte tra i due paesi hanno facoltà di chiedere di poter utilizzare le medesime tariffe.

Sono previste le procedure per le consultazioni che una delle due Parti dovesse richiedere in relazione ad una disapprovazione tariffaria data dall'altra Parte, nonchè per l'arbitraggio.

Le controversie nell'interpretazione dell'Accordo sono deferite ad un arbitrato o, in caso di impossibilità a costituire il collegio arbitrale, alla Corte internazionale di Giustizia.

La Commissione affari esteri si è espressa per la ratifica dell'Accordo sopra illustrato e, pertanto, invita l'Assemblea a dare la propria autorizzazione.

ROSATI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sulla procedura applicabile alla fissazione delle tariffe dei servizi aerei regolari intra-europei, con allegato, adottato a Parigi il 16 giugno 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.